

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 26 maggio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Polenta, Ranieri, Risari, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mattioli, Melandri, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Polenta, Ranieri, Risari, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge

In data 25 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI ed altri: « Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore delle famiglie monoreddito » (6071);

CIAPUSCI: « Norme a sostegno dell'artigianato e della professionalità dell'occupazione artigianale » (6072);

ACIERNO: « Modifica all'articolo 718 del codice penale, in materia di esercizio di giochi d'azzardo » (6073).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato

In data 25 maggio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3547-*bis*. — « Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 » (*approvato, a seguito di stralcio, dalla III Commissione permanente del Senato*) (6070).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENUTO ed altri: « Norme sulla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale da parte di un quinto dei componenti di una Camera » (5985);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SELVA: « Modifica all'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica » (6012);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ARMAROLI e ANEDDA: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di validità del referendum abrogativo » (6033);

II Commissione (Giustizia):

« Condono delle sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria » (6002) *Parere della Commissione I e XI;*

XIII Commissione (Agricoltura):

ORESTE ROSSI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento » (5638) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 21 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Università degli studi di Foggia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 giugno 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 maggio 1999, pagina 21, seconda colonna, trentatreesima riga le parole: « 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite delle seguenti: « 1999 e 2000 ».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 – sezione 1)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1999

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Principi).

Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

1. 02. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

***1. 01.** Procacci.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Principi).

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

***1. 04.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

(A.C. 414 – sezione 2)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di ap-

plicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1999

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i soggetti di cui all'articolo 5 *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* i coniugi sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse

derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.

6. 17. Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sui metodi *aggiungere le seguenti:* sulle possibilità di sopravvivenza di ciascuno degli embrioni.

6. 2. Guarino.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: dalle stesse derivanti *aggiungere le seguenti:* nonché sulle speranze di vita o rischi di morte di ciascuno degli embrioni generati

6. 41. (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: dalle stesse derivanti *aggiungere le seguenti:* sulle modalità di conservazione dei gameti.

6. 18. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 devono altresì essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai coniugi sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

6. 27. Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Trascorso tale termine il concepito deve considerarsi figlio legittimo della coppia che ha espresso la volontà di accedere alla tecnica di pro-

creazione e nessun soggetto o ente può rivendicare diritti o poteri sul concepito stesso.

6. 47. (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

(A.C. 414 - sezione 3)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1999

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194.

9. 04. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

(A.C. 414 - sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1999

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
COMINO 15. 02.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le condizioni fisiche della madre con le seguenti: cause sopravvenute e non prevedibili

0. 15. 02. 1. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando circostanze so-

pravvenute ed imprevedibili non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. Il trasferimento in utero deve essere effettuato appena rimosse o superate le cause ostative di cui al periodo precedente. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

0. 15. 02. 2. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Lembo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Tutela del nascituro).

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravi-

danza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

15. 02. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere, Rodeghiero.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Tutela del nascituro).

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

15. 01. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

(A.C. 414 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'attuale ordinamento del Servizio sanitario nazionale non prevede che gli oneri per gli interventi di fecondazione medicalmente assistita siano economicamente assicurati dal servizio pubblico, per

cui essi gravano esclusivamente sui cittadini che sono costretti a farvi ricorso;

ciò crea evidentemente una grave discriminazione tra i cittadini italiani in quanto viene negata alle donne e alle coppie sterili meno abbienti la possibilità di essere sottoposte ad interventi che possano consentire loro di avere figli;

tutto ciò appare anche lesivo del diritto costituzionale alla salute in quanto la funzione riproduttiva degli uomini e delle donne è sempre una funzione fisiologica che, nelle coppie e nelle donne sterili è, per motivi vari, alterata, per cui lo Stato sarebbe tenuto ad assicurarne la cura;

impegna il Governo

a far sì che gli interventi di fecondazione medicalmente assistita, in quanto interventi con funzione terapeutica, vengano effettuati a carico del Servizio sanitario nazionale e garantiti in regime di convenzione a tutti i cittadini italiani che intendano farvi ricorso per motivi legati a sterilità.

9/414/1. Saia, Maura Cossutta.

La Camera,

esaminato l'A.C. 414 ed abbinata;

considerato che l'attuale ordinamento del Servizio sanitario nazionale non prevede che gli oneri per gli interventi di procreazione medicalmente assistita siano sostenuti dal servizio pubblico, per cui gli stessi graveranno inevitabilmente sui cittadini che intendano ricorrere alla procreazione medicalmente assistita;

preso atto che ciò crea inevitabilmente una palese discriminazione tra i cittadini, in quanto l'onerosità dei suddetti interventi non assicura alle donne e alle coppie sterili meno abbienti la fruizione delle tecniche procreazione medicalmente assistita;

impegna il Governo

a far sì che gli interventi di procreazione medicalmente assistita vengano effettuati a

carico del Servizio sanitario nazionale e garantiti in regime di convenzione a tutti i cittadini italiani che intendano farvi ricorso per motivi legati a sterilità o infertilità secondo quanto previsto dalla legge in esame.

9/414/2. Comino, Dalla Rosa, Cè.

La Camera,

considerato che:

la legge italiana, quale viene a delinearsi per effetto della prima lettura da parte della Camera del presente provvedimento, attua puntualmente la risoluzione « sui problemi etici e giuridici della fecondazione artificiale umana », adottata dal Parlamento europeo il 31 marzo del 1989, confermata pienamente nella risoluzione del 20 novembre 1996 « sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche »;

le ultime notizie in merito alla più avanzata ricerca tecnico-scientifica rendono nota la piena sopravvivenza di feti nati nelle ultime tre settimane consentite dalla legge n. 194 per la praticabilità dell'aborto;

la parte di detta legge n. 194 relativa ai consultori familiari è ampiamente disattesa mentre la loro funzione di informazione, prevenzione e sostegno nell'ambito delle politiche familiari sarebbe di fondamentale importanza,

impegna il Governo

ad un meditato, sereno, informato progetto di revisione della legge n. 194, ormai obsoleta perché vecchia di vent'anni e non più in linea con le mutate condizioni della società e con le acquisizioni della ricerca medico-scientifica, che creano nuovi pro-

blemi etici e deontologici di cui non si può non tener conto, e ad una più puntuale attuazione delle fasi di prevenzione e di dissuasione dell'aborto.

9/414/3. Burani Procaccini, Pivetti, Mantovano, Rodeghiero, Volontè, Lucchese, Bastianoni.

La Camera,

considerato che:

l'attuale ordinamento del servizio sanitario nazionale non considera la sterilità e l'infertilità come malattie e, pertanto, non prevede che gli oneri per gli interventi terapeutici per la riproduzione medicalmente assistita siano economicamente assicurati dal servizio pubblico, facendoli gravare esclusivamente sul cittadino;

ciò crea una grave discriminazione tra i cittadini italiani, in quanto viene negata ai meno abbienti la possibilità di accedere a queste tecniche e, conseguentemente, di avere dei figli;

ogni anno, in media, 25.000 coppie sterili ricorrono alla procreazione medicalmente assistita, appare evidente l'esigenza, da parte dello Stato, di garantire la tutela della funzione riproduttiva nel quadro più ampio della tutela della salute del cittadino prevista dalla Costituzione;

impegna il Governo

a far sì che gli interventi di procreazione medicalmente assistita vengano effettuati a carico del servizio sanitario nazionale e garantiti in regime di convenzione a tutti i cittadini italiani che, secondo le indicazioni di questa legge, ne abbiano diritto.

9/414/4 Palumbo, Prestigiacomò.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPI-
MENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE
COMUNITARIA 1999 (5619)**

(A.C. 5619 - sezione 1)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

*(Sistemi di pagamento e di regolamento
titoli: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non

siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso e che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in materia di cessioni d'azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa.

(A.C. 5619 - sezione 2)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di

libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento dell'giustizia, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la

rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire equie condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e alla attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera *e)*;

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a pre-

stare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera *e*).

(A.C. 5619 — sezione 3)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 è soppressa;

b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione »;

c) al comma 2 dell'articolo 9 la parola « bovina, » è soppressa.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 16.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *h)* sono sopprese le parole da « tuttavia per le macellazioni » sino alla fine del periodo.

16. 4. Procacci, De Benetti

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 5, è soppresso il comma 2.

16. 5. Procacci, De Benetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 5, è soppresso il comma 3.

16. 7. Procacci, De Benetti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture dei piccoli stabilimenti di macellazione, deve prevedere l'adeguamento delle attrezzature idonee allo stordimento ».

16. 3. Procacci, De Benetti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per quanto riguarda le macellazioni effettuate secondo determinati riti religiosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)* e all'articolo 5, comma 2, sia fatto obbligo di adottare ogni misura atta ad evitare la sofferenza degli animali, compatibilmente con le finalità di cui alle citate disposizioni.

16. 2. Procacci, De Benetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I volontari delle associazioni per la protezione degli animali

riconosciuti nella Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali, hanno libero accesso agli impianti di macellazione e negli allevamenti ».

16. 6. Procacci, De Benetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 15 ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « cinquecentomila a lire tre milioni » e « due milioni a lire dodici milioni », rispettivamente, con le seguenti: « tre milioni a lire diciotto milioni » e « venti milioni a lire cinquanta milioni ».

16. 8. Procacci, De Benetti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati gli articoli 1,2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313.

16. 015. Governo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

All'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per l'assorbimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata, e su richiesta della Commissione delle comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri di indagine attribuiti alla Guardia di

finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

16. 016. Governo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 209A del trattato di Maastricht, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e le repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri di indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

16. 017. Governo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente dispositivi medici).

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di tale aggiornamento, e necessario di inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità ».

16. 013. Governo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo sussiste esclusivamente previa prescrizione medica ».

16. 018. Barral, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente comma:

« 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei medici che non prescrivono i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo ».

16. 019. Barral, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, sull'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo al programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

16. 04. Governo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di, specialità medicinali).

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « di ciascun medicinale » sono sostituite dalle seguenti: « di specialità medicinali »;

b) all'articolo 4, comma 2, è inserita la seguente lettera: « c) siano iscritti all'albo professionale »;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « in tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può so-

spendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

d) all'articolo 25, il comma 4, è sostituito dal seguente: « 4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

1) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

2) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: « Nell'ipotesi disciplinata » a « su ordinazione del medico; » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito Ministero della sanità le preparazioni effettuate; »;

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: « destinati » a « trenta giorni » sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni; ».

16. 02. Governo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in

base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;

b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;

e) prevedere misure adeguate per il controllo dall'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;

f) recepire il completamento dell'allegato II - parte B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-bis, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;

g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

16. 01. Governo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto).

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

(Rappresentanza in giudizio).

1. Le associazioni per la protezione degli animali riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli enti morali possono denunciare i fatti lesivi degli animali e possono intervenire nei

giudizi inerenti le fattispecie illecite di cui al presente decreto, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

16. 05. Procacci, De Benetti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sostituire le parole « fino al compimento di un anno di età del bambino » con le seguenti: « fino al compimento di tre anni di età del bambino ».

16. 08. Gardiol, De Benetti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole « che abbia a proprio carico » sono sostituite dalle seguenti: « convivente con ».

16. 09. Gardiol, De Benetti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, dopo

le parole « lavoratrici che ne facciano richiesta » aggiungere le seguenti: « nonché, in subordine, i lavoratori e le lavoratrici che non abbiano figli conviventi di età inferiore a dodici anni ».

16. 07. Gardiol, De Benetti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

1. All'articolo 18 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è aggiunta la seguente lettera:

e) ridurre al minimo l'impatto ambientale dei sistemi e delle infrastrutture necessari all'attuazione della direttiva 96/48/CE, privilegiando in ogni caso i sistemi su rotaia, in particolare per quanto concerne il trasporto delle merci.

16. 010. Turrone, Galletti, De Benetti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

1. L'articolo 19 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è sostituito dal seguente:

ART. 19.

(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed